

REGOLAMENTO (CE) N. 448/98 DEL CONSIGLIO

del 16 febbraio 1998

che completa e modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 per quanto riguarda la ripartizione dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM) nel quadro del sistema europeo di conti nazionali e regionali (SEC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 213,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere dell'Istituto monetario europeo ⁽³⁾,

considerando che il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità ⁽⁴⁾, contiene il quadro di riferimento di norme, definizioni, nomenclature e regole contabili comuni che consente di elaborare i conti degli Stati membri per le esigenze statistiche della Comunità europea, al fine di ottenere risultati comparabili fra gli Stati membri;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2223/96 stabilisce che la decisione relativa alla ripartizione dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM) sia adottata entro il 31 dicembre 1997;

considerando che la soluzione del problema della ripartizione dei SIFIM dovrebbe comportare rilevanti miglioramenti della metodologia del SEC e un più preciso confronto dei livelli del prodotto interno lordo (PIL) all'interno dell'Unione europea;

considerando che il presente regolamento mira a introdurre il principio della ripartizione dei SIFIM e le relative modalità di attuazione;

considerando che l'efficacia della ripartizione dei SIFIM e le modalità di attuazione devono essere valutate mediante calcoli effettuati dagli Stati membri conformemente ai

metodi di prova di cui all'allegato III del presente regolamento in un periodo di prova di durata sufficiente a verificare se tale ripartizione dia risultati più attendibili, per la corretta misurazione dell'attività economica interessata, dell'attuale ripartizione a valore zero;

considerando che è opportuno che la Commissione, in base ai calcoli effettuati durante il periodo di prova, presenti relazioni di valutazione della qualità dei dati, in particolare della loro disponibilità, nonché un'analisi qualitativa e quantitativa della stabilità nel tempo e della sensibilità dei risultati relativi ai diversi metodi di prova;

considerando che, nel caso di una valutazione positiva dell'attendibilità dei risultati ottenuti, è opportuno che la Commissione prenda una decisione sul metodo più appropriato per la ripartizione dei SIFIM;

considerando che, qualora i metodi di prova non diano risultati più attendibili, per la corretta misurazione dell'attività economica interessata, dell'attuale ripartizione a valore zero, è comunque opportuno che la Commissione presenti al Consiglio un'adeguata proposta di modifica del regolamento (CE) n. 2223/96;

considerando che è opportuno che la decisione relativa alla ripartizione dei SIFIM per stabilire il PNL utilizzato ai fini del bilancio e delle risorse proprie della Comunità sia adottata dal Consiglio che delibera all'unanimità su proposta della Commissione;

considerando che occorre evitare la ripartizione dei SIFIM ai fini di altre politiche della Comunità, fino a che la Commissione prenda una decisione sul metodo da utilizzare per la ripartizione dei SIFIM qualora i risultati ottenuti siano giudicati più attendibili;

considerando che, secondo il principio di sussidiarietà, gli obiettivi perseguiti dal presente regolamento possono essere realizzati meglio a livello della Comunità che a livello degli Stati membri, in quanto solo la Commissione è in grado di coordinare l'indispensabile armonizzazione

⁽¹⁾ GU C 124 del 21. 4. 1997, pag. 28.

⁽²⁾ GU C 339 del 10. 11. 1997.

⁽³⁾ Parere espresso il 16 ottobre 1997 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU L 310 del 30. 11. 1996, pag. 1.